COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 745

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 745

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Provvidenze nel campo degli interventi statali nell'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario. (*Approvato dal Senato*). (2827) 745

PRESIDENTE 745, 746, 747, 748
MARENGHI, *Relatore* 745, 747, 748
FRANZO 747
CREMASCHI OLINDO 747
CARTIA 747
GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 748

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

FASCETTI e GERMANI — Provvedimenti finanziari per gli Enti di riforma che operano fuori del territorio della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa del Mezzogiorno) (2681) 749

PRESIDENTE 749, 750, 754
FASCETTI, *Relatore* 749, 750
BURATO 750
GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 750, 751
CARTIA 750

Votazione segreta:

PRESIDENTE 752

La seduta comincia alle 9,15.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Martino Carmine.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta, a sua richiesta, il deputato Fascetti.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze nel campo degli interventi statali nell'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario. (Approvato dal Senato). (2827).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze nel campo degli interventi statali nell'esecuzione delle opere di miglioramento », già approvato dal Senato.

L'onorevole Marenghi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, il credito agrario di miglioramento è disciplinato fondamentalmente dal regio decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. Detta legge stabilisce, fra l'altro, un concorso statale sul pagamento degli interessi sino alla misura massima del

2,50 per cento sui mutui concessi dagli Istituti speciali di credito agrario per le opere di miglioramento dei fondi: facilitazione, questa, veramente importante al fine di promuovere il progresso ed il potenziamento dell'agricoltura.

Purtroppo, però, tale facilitazione, nonostante l'interesse che verso di essa hanno dimostrato, in ogni tempo, i ceti agricoli, non ha potuto dare i frutti sperati; e ciò, soprattutto, per le limitate disponibilità degli istituti incaricati per legge dell'erogazione dei mutui, e per gli inadeguati stanziamenti di fondi destinati alla concessione del suddetto contributo statale. Donde la necessità di aumentare gli stanziamenti, in modo da consentire di ammettere a contributo i mutui che si presume saranno posti in essere, in relazione alle richieste.

Il disegno di legge in esame provvede appunto a queste necessità; poiché si prevede che il fabbisogno interesserà un insieme di opere valutabile in non meno di dieci miliardi di lire all'anno (alle quali corrisponde un importo di concorso statale complessivo di duecento milioni annui), con l'articolo 1 del disegno di legge stesso viene autorizzata una spesa prevista per un periodo di cinque anni, al fine di conferire al funzionamento degli Istituti di credito agrario un certo carattere di continuità che permetta un regolare svolgimento delle operazioni relative. Nel periodo di cinque anni sarà, quindi, consentita l'erogazione di oltre 50 miliardi in mutui di miglioramento agrario.

Ricordo agli onorevoli colleghi che, a norma della vigente legislazione sul credito agrario, il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi resta costante nella misura del 2,50 per cento per tutta la durata del mutuo, e cioè per trenta anni, e, pertanto, è ovvio che, ad un impegno globale di 200 milioni di lire, in un esercizio, debba corrispondere una costante autorizzazione di spesa globale di 200 milioni per trenta esercizi finanziari consecutivi. A ciò provvede il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, con il quale si autorizza la spesa complessiva di lire 30 miliardi ripartita negli esercizi dal 1951, al 1984-85.

A tali stanziamenti deve corrispondere una adeguata disponibilità di capitali da parte degli istituti incaricati della erogazione dei mutui e, particolarmente, da parte del massimo organismo di credito agrario, quale è il Consorzio nazionale per il credito agrario. Con l'articolo 2 e 3, si prevede appunto l'aumento della quota di partecipazione dello Stato al capitale di fondazione di questo Consorzio nazionale e si autorizzano la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, a partecipare al capitale di detto istituto e ad acquistare le obbligazioni. Con questo provvedimento il Consorzio nazionale per il credito agrario sarà in condizioni più favorevoli per adempiere – almeno ce lo auguriamo – ai compiti per i quali fu istituito ed ai quali si aggiungono, oggi, quelli inerenti alla attuazione della formazione della piccola proprietà contadina.

In corrispondenza all'aumento di valore della partecipazione statale ed all'eventuale partecipazione di nuovi organismi, l'articolo 4 del disegno di legge prevede l'aumento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con l'articolo 5, si provvede – a norma dell'articolo 81 della Costituzione – alla copertura della spesa derivante dall'autorizzazione di cui all'articolo 1 e dall'aumento di cui all'articolo 2 per gli esercizî 1951-52 e 1952-53, impiegandosi all'uopo gli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti fino a tutto il 1951 e di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'agro romano (lire 766.500.000).

Con l'articolo 6, viene abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, con il quale era stata introdotta la sanatoria della revoca del contributo a carico dei mutuatarî che avessero estinto il proprio debito prima del decorso di un quinquennio (ridotto ad un biennio con l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1949, n. 906), dalla data di inizio del periodo di ammortamento del mutuo.

Poiché oggi non sussistono più le condizioni che determinarono tali divieti di estinzione anticipata dei mutui di miglioramento; anzi, essendo molto diffusa la necessità di capitali in agricoltura, mentre limitate e spesso nulle sono le possibilità degli istituti di credito, l'estinzione anticipata dei mutui dà possibilità agli istituti stessi di nuove operazioni di credito agrario. Donde l'abrogazione del citato articolo è quanto mai opportuna.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame ha importanza notevole nell'azione che lo Stato svolge per promuovere il progresso ed il potenziamento dell'agricoltura. Vi prego, pertanto, di dare ad esso la vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANZO. Prendiamo atto con compiacimento della presentazione di questo disegno di legge da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, perché siamo convinti che esso venga realmente incontro alle esigenze più volte sottolineate e prospettate, anche da parte di altri colleghi di questa Commissione, in sede di bilancio, nel campo dei crediti agrari.

Ricordo che, in tale sede, fu svolto un ordine del giorno che proponeva miglioramenti in questo campo. Vorrei, ora, chiedere all'onorevole relatore e all'onorevole rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, se è possibile venire incontro a questo voto formulato in precedenza. È da anni che si insiste sulla opportunità di elevare il mutuo concesso dallo Stato dal 2,50 al 3,50 per cento. Vorrei a questo proposito conoscere il punto di vista del Governo. C'è, poi, un'altra questione; esistono migliaia di pratiche giacenti presso questi enti per mancanza assoluta di fondi; gradirei conoscere se il Ministero può, sia pure approssimativamente, comunicare una statistica sulla posizione di tali pratiche.

Ma il problema più rilevante e che più volte è stato sottolineato è quello relativo alla procedura. È evidente che tale procedura è posta in essere dagli Ispettorati compartimentali e non dagli Ispettorati provinciali. Da diverse parti, però, viene avanzata la proposta se non sia possibile fare in modo che siano gli Ispettorati provinciali, anziché quelli compartimentali, ad applicare queste disposizioni di legge per quanto riguarda i mutui. Anche perché, in campo provinciale, i contributi vengono erogati in maniera sodisfacente relativamente alle esigenze dei produttori.

D'altra parte, mi risulta che la Cassa del Mezzogiorno, per quanto riguarda le pratiche relative alle opere di miglioramento fondiario nel comprensorio di sua competenza, ha adottato una procedura molto spedita. Onde, si chiede, per analogia, un provvedimento di snellimento.

CREMASCHI OLINDO. Desidero conoscere, con precisione, quali sono gli Istituti di previdenza dai quali si attingono i fondi. La Cassa depositi e prestiti e l'Istituto di previdenza sono quegli enti che concorrono per la concessione dei crediti agli istituti pubblici per la costruzione di opere pubbliche; ma, se noi ci rivolgiamo a tale Cassa per chiedere un contributo per la costruzione di opere pubbliche, si ottiene risposta negativa per mancanza di fondi.

A me pare che non si tenga nel dovuto conto che gli agrari sono i grandi azionisti delle banche e che i loro crediti li possono attingere alle banche medesime.

Sono, perciò, in dubbio se convenga dare il parere favorevole ad una legge che, in ultima analisi, favorisce i grandi agrari che hanno queste possibilità.

CARTIA. Io mi sento a disagio nel discutere un provvedimento, già approvato dal Senato, perché, in prima linea, si pone l'esigenza di evitare che, ritornando all'altro ramo del Parlamento, non subisca ulteriori ritardi. Voterò a favore del disegno di legge, anche perché in fondo, il provvedimento ha buone finalità. Debbo, però, affermare che esso non ha affrontato i problemi più vivi del credito agrario, per cui sarebbe stato molto più opportuno che il provvedimento stesso fosse stato tale da risolvere in maniera integrale e completa tutti i problemi posti in essere dalla pratica dei crediti agrari, più che dalla loro impostazione teorica.

Già l'onorevole Franzo ha accennato a tale necessità. Non so se la Cassa del Mezzogiorno adoperi una procedura più snella degli altri istituti di credito nel finanziamento delle sue opere, ma è certo che occorre provvedere all'utilizzazione proficua della capitalizzazione degli interessi delle somme giacenti a fini di miglioramento agrario.

MARENGHI, *Relatore*. Faccio notare che, per questo scopo, vige la legge sulla bonifica integrale.

CARTIA. La questione è differente perché, nella bonifica integrale mancano i fondi, mentre nella Cassa del Mezzogiorno i fondi stessi sussistono.

Non sarebbe più opportuno fissare una quota precisa nel credito, anziché limitarla alla facoltà del consiglio di amministrazione; sancire, cioè, una norma imperativa affinché una somma prestabilita sia adoperata per i crediti agrari?

Perché – non dimentichiamolo, il problema è quello di snellire la procedura almeno su un punto, eliminando, così, la prescrizione trentennale che fa scoraggiare gli interessati.

Il problema dei crediti agrari – a mia opinione – deve essere affrontato in modo integrale: perciò, approviamo il disegno di legge in oggetto, con l'auspicio che il Governo definisca al più presto tale problema, ed in maniera stabile e definitiva.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARENGHI, *Relatore*. Voglio far presente all'onorevole Franzo che, qui si tratta dell'applicazione della legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertita in legge il 5 luglio 1928, n. 1760, e non della legge sulla bonifica integrale del 1933, n. 1215, e, perciò, la procedura è differente. Ecco perché, prima di concedere il credito, l'istituto deve cercare di tutelarsi, affinché i fondi siano restituiti, ed è, per questo motivo, che è l'Ispettorato compartimentale agrario ad essere interpellato e non quello provinciale. Ma per quanto mi risulta, il Consorzio nazionale funziona bene, tanto ché, finora, tutte le cifre stanziate sono state impiegate utilmente.

Sono d'accordo che sia necessario snellire la procedura burocratica, e su questo presentai un ordine del giorno che poi, disgraziatamente, non ha avuto corso. Vero è che, tal volta, gli istituti di credito non hanno i fondi; però, fino a questo momento, possiamo affermare che, anche per merito del Consorzio nazionale del credito agrario, con i propri fondi, molti contributi sono stati erogati.

Per quanto riguarda, poi, la misura dei contributi, io mi opporrei ad una eventuale elevazione.

All'onorevole Cremaschi debbo rispondere che in nulla vi rientra la Cassa depositi e prestiti. Il privato non può ricorrere a tale Cassa per avere un finanziamento e lo dice chiaramente l'articolo 51. Circa quanto si riferisce alla possibilità da parte dei grandi agrari di sfruttare questa situazione, ciò in realtà può avvenire. Ma la legge è stata predisposta per tutti e per ognuno in proporzione e, di conseguenza, anche il piccolo proprietario vi può partecipare.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ribadisco il concetto che la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di credito ne sono estranei. L'articolo 5 chiarisce molto bene una situazione di fatto. Esiste, in virtù della legge dell'Agro romano del 1910, una disposizione per cui una parte degli utili annui della Cassa depositi e prestiti debba essere accantonata a costituire un fondo per la colonizzazione dell'Agro romano medesimo. I fondi avrebbero dovuto servire a dare premi agli agricoltori, ma, in base all'applicazione della legge sulla bonifica di tale Agro, il Ministero del tesoro che doveva permettere al Ministero dell'agricoltura di utilizzare le somme relative, ha frrapposto ostacoli affermando che questa provvidenza era superata dai fatti, dato che questi mutui non sono più concessi. Quindi, la Cassa depositi e prestiti ha continuato ad iscrivere sul conto Cassa colonizzazione tali somme che non hanno potuto essere utilizzate dal Ministero dell'agricoltura e, per le quali, il Ministero del tesoro insiste ribadendo il suo punto di vista mirante a non perdere la disponibilità delle somme medesime.

Nel frattempo, è stato accantonato qualche centinaio di milioni. L'accordo è stato, quindi, trovato su questo punto: impregiudicata la questione di principio dell'utilizzazione di quei fondi da parte del Ministero dell'agricoltura, ci si è riproposto di utilizzare quelli rimasti accantonati, per finanziare tale concessione di interesse per il credito agrario. E quando il Ministero dell'agricoltura ha utilizzato, sia pure in forma diversa, questi fondi accantonati, ha attinto a quelle voci.

Con tali chiarimenti, chiedo alla Commissione l'approvazione immediata del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per la concessione del concorso dello Stato nei mutui di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, il limite d'impegno, fissato dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificato con l'articolo 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, con l'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, e con l'articolo 1 della legge 4 maggio 1951, n. 381, è aumentato di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55 e 1955-56.

In conseguenza, i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, stabiliti dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'articolo 3, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, con l'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, e con l'articolo 1, comma secondo, della legge 4 maggio 1951, n. 381, sono aumentati di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1951-52, di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53, di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54, di lire 800 milioni per lo esercizio finanziario 1954-55, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1980-81, di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1981-82, di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1982-83, di lire

400 milioni per l'esercizio finanziario 1983-84 e di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1984-85.

(*È approvato*).

ART. 2.

La partecipazione dello Stato al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, prevista dagli articoli 18 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, è elevata da lire 18.500.000 a lire 185.000.000.

(*È approvato*).

ART. 3.

La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono autorizzati a partecipare al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e ad acquistare le obbligazioni emesse dal Consorzio stesso, anche in deroga al proprio statuto.

(*È approvato*).

ART. 4.

In dipendenza dell'aumento del capitale, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il numero dei componenti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, stabilito con l'articolo 4 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, è aumentato di tre componenti, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

È approvato).

ART. 5.

È autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, nell'esercizio 1951-52, della somma di lire 366.500.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti, a tutto il 1950, di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'Agro Romano.

Su detta quota e su quella che sarà accantonata a tutto il 1951 è autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, nell'esercizio 1952-53, della somma di lire 400 milioni.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge, negli esercizi 1951-52 e 1952-53, si farà fronte, rispettivamente, con le entrate di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 6.

L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1946, n. 33, modificato con l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, è soppresso.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

In attesa del parere in merito da parte della III Commissione permanente (Giustizia), la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge, testé approvato negli articoli, è rinviata ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fascetti e Germani: Provvedimenti finanziari per gli enti di riforma che operano fuori del territorio della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale (Cassa del Mezzogiorno). (2681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fascetti e Germani: « Provvedimenti finanziari per gli enti di riforma che operano fuori del territorio della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, (Cassa del Mezzogiorno) ».

L'onorevole Fascetti, relatore, ha facoltà di riferire.

FASCETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, do lettura degli articoli della proposta di legge presentata con il collega onorevole Germani, alla Presidenza della Camera, il 5 maggio 1952.

ART. 1.

« Allo scopo di assicurare i fondi occorrenti per l'applicazione della riforma fondiaria, secondo le necessità dei diversi esercizî finanziarî, gli Enti di riforma che operano fuori del territorio della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionle (Cassa del Mezzogiorno), sono autorizzati alla cessione degli stanziamenti costanti iscritti per ogni esercizio dal 1951-1952 al 1959-60 a favore degli Enti stessi col decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 18 febbraio 1952, emesso in virtù dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, e dell'articolo 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ».

ART. 2.

« È in facoltà degli enti di cui all'articolo 1 di provvedere al predetto fabbisogno finan-

ziario anche a mezzo di pubblica sottoscrizione di obbligazioni, vincolando al servizio dell'estinzione del prestito, tutte o parte delle annualità stanziate ai sensi del decreto sopracitato.

In caso di cessione da parte degli Enti delle predette annualità, queste saranno versate direttamente dallo Stato agli istituti mutuanti, mentre nel caso di emissione di obbligazioni i fondi corrispondenti alle annualità scadenti in ogni esercizio saranno vincolati presso la Banca d'Italia a garanzia della estinzione delle obbligazioni stesse ».

Come è noto, l'Ente di riforma per la Maremma ha avuto assegnati, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste – in ordine alla legge dei venti miliardi per il centro-nord – cinque miliardi all'anno e lo Ente per la colonizzazione del delta padano, due miliardi all'anno per dieci anni.

Detti stanziamenti, però, non corrispondono alle effettive necessità degli Enti, per il raggiungimento delle finalità prefisse.

Il problema era, perciò, di porli in condizione di avere una maggiore disponibilità nel periodo essenziale di attuazione, utilizzando gli stanziamenti di cinque miliardi all'anno, come previsto dal decreto-legge citato. Si è pensato, perciò, di emettere obbligazioni per cinque miliardi, obbligazioni che vengono garantite dallo Stato in teoria, ma che, di fatto, sono garantite in precedenza, in quanto è lo Stato stesso che deve versare le somme relative.

La predisposta formulazione degli articoli 1 e 2 della proposta in esame incontrò alcune difficoltà da parte della Ragioneria generale dello Stato, più che altro per ragioni formali. Di conseguenza, abbiamo ritenuto di apportare alcune modifiche di carattere formale, rimanendo la sostanza quella di conferire agli enti di riforma la disponibilità dei mezzi finanziari necessari in rapporto ai programmi di lavoro in atto.

Per superare tali ostacoli, d'accordo col collega onorevole Germani ho presentato un nuovo testo modificato della proposta di legge in oggetto, concordato con la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), del quale testo, per i suindicati motivi, chiedo l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BURATO. La legge vincola questi due miliardi all'anno in modo uniforme; d'altra parte, gli enti hanno bisogno di un finanziamento maggiore nei periodi di maggior lavoro, e chiedono che l'Istituto emetta titoli sufficienti in ordine alle competenze garantite dalla legge dei dieci miliardi, per poterli utilizzare anche prima della scadenza, ma sempre nei limiti dello stanziamento. Ora mi domando se qualche pericolo possa derivare da una siffatta richiesta, nei riguardi dell'economia e dell'equilibrio generale degli stanziamenti.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il timore espresso dall'onorevole Burato è, senz'altro, infondato. Ad esempio, l'Ente Maremma, entro il 1952, doveva prendere possesso di 200 mila ettari di terreno che non poteva, di certo, assegnare, perché i cinque miliardi stanziati non sono sufficienti. D'altra parte, lo Stato ha stabilito di dare al Ministero dell'agricoltura sette miliardi all'anno per dieci anni e il Ministero ha ripartito questi miliardi in modo che cinque vadano all'Ente Maremma e due all'Ente di Colonizzazione. Come l'Ente Maremma può sopperire ai suoi inderogabili bisogni ? Cede, in anticipo, quattro dei suoi esercizi, fino a un totale di venti miliardi e, con questa cessione della quale riceve gli interessi, può trarre i fondi necessari ai fini del suo lavoro. Questo, naturalmente, non avrà più ragione di essere, mano a mano che la terra, essendo stata affidata ai contadini, comincierà a produrre, determinando il rientro delle anticipazioni.

Per questi motivi, la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso, in data odierna, parere favorevole, e il Governo auspica l'approvazione della proposta di legge in esame, secondo la nuova formulazione.

CARTIA. Ritenuta inoppugnabile la necessità di approvare questa proposta, non sono inopportuni alcuni rilievi per alcune inadeguatezze da essa presentate. E qui ci soccorra un esempio: quello dell'Ente siciliano di elettricità, che presenta notevoli analogie. Questo Ente ha avuto uno stanziamento da parte della Cassa del Mezzogiorno di 120 miliardi, fondi questi che non riesce ad utilizzare perché è noto che, tra l'inizio dei lavori e lo stanziamento relativo, trascorre sempre un periodo di tempo, sul quale parte dei fondi medesimi resta inutilizzata presso l'Istituto di emissione che non restituisce gli interessi.

Perchè non evitare ciò e fare entrare, tali fondi subito in circolo?

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FASCETTI, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole Cartia ha un certo rilievo; ma la disponibilità delle somme nella Cassa del Mezzogiorno cui l'onorevole Cartia fa riferimento, credo si sia verificata solo in un primo

periodo iniziale, mentre attualmente non ritengo che la Cassa abbia eccessive disponibilità liquide.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Per quanto riguarda le osservazioni, senza dubbio almeno in parte fondate, formulate dall'onorevole Cartia, circa il ritardo che si può verificare nei primi anni, tra stanziamento e utilizzazione, debbo fare alcune precisazioni. Tale fenomeno si è verificato solamente lo scorso anno e non più quest'anno.

Ma, a parte questo motivo di natura sostanziale, io credo che si andrebbe, in ogni caso, incontro ad un grave problema politico e giuridico. Giuridico, perché tutte le leggi relative alla Cassa del Mezzogiorno autorizzano ad usare queste somme soltanto nel territorio dell'Italia meridionale; politico, perché l'Istituto è stato creato per l'Italia meridionale, e se altri margini o possibilità dovessero risultare oltre le opere previste, a me sembra che i meridionali avrebbero tutto il diritto di chiedere che – secondo le finalità dell'Istituto – queste somme vengano impiegate per opere, comunque, da compiere nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Tanto il relatore che il Governo sono favorevoli al testo concordato con la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Passiamo all'esame degli articoli di detto testo che, se non vi sono osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Sul fondo annuale dei 20 miliardi di cui all'articolo 24, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a decorrere dall'esercizio 1952-53 e fino all'esercizio 1959-60 incluso, è assegnata a favore degli Enti di riforma fondiaria che operano nelle località di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, la somma di lire 7 miliardi così ripartita:

lire 5 miliardi all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino;

lire 2 miliardi all'Ente per la colonizzazione del delta padano.

(*È approvato*).

ART. 2.

Allo scopo di assicurare i fondi occorrenti per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, secondo le necessità dei diversi esercizi finanziari, gli enti di cui al precedente articolo 1 hanno facoltà, con l'assenso del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di cedere i predetti stanziamenti annuali fino a non oltre quattro di essi in uno stesso esercizio finanziario, ovvero di emettere obbligazioni entro i limiti delle assegnazioni di cui all'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le obbligazioni emesse dai predetti Enti sono garantite dallo Stato e le assegnazioni inscritte a favore dei medesimi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste restano vincolate negli esercizi che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura, in accordo con il Ministero del tesoro, fino all'ammontare delle obbligazioni emesse, a garanzia dell'estinzione delle obbligazioni stesse.

Tutti gli Istituti di credito e tutte le Banche di qualsiasi natura, le Casse di risparmio, i Monti di pegni, gli Istituti e le Società di previdenza e di assicurazioni sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni statutarie, ad assumere le predette obbligazioni e a valersene agli effetti della costituzione di cauzioni e riserve legali.

Il ricavato della emissione delle obbligazioni a cura e responsabilità del Consorzio di collocamento è versato alla Banca d'Italia in un conto corrente e i relativi fondi saranno posti a disposizione degli Enti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, osservate le norme di cui all'articolo 18 del decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, e all'articolo 17 del decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

In caso di cessione da parte degli Enti delle annualità assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, il netto ricavato della cessione sarà versato e utilizzato come al comma precedente e le annualità saranno versate direttamente dallo Stato agli Istituti mutuanti.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni negli stati di previsione delle spese, per l'attuazione della presente legge.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

FASCETTI e GERMANI: « Provvedimenti finanziari per gli enti di riforma che operano fuori del territorio della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale. (Cassa del Mezzogiorno) ». (2681).

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 27
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianco, Bolla, Bonomi, Burato, Cartia, Chiarini, Coppi Ilia, Cremaschi Olindo, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Gatto, Germani, Gorini, Grammatico, Helfer, Lopardi, Marabini, Marenghi, Matteotti Carlo, Minella Angiola, Monterisi, Pino, Rivera, Sedati, Sodano, Stella, Tommasi, Tonengo, Truzzi, Zanfagnini.

È in congedo:

De Martino Carmine.

La seduta termina alle 11,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI